



## COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

**Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 50 allievi ufficiali del ruolo normale al primo anno del 115° corso dell'Accademia della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2015/2016.**

### IL COMANDANTE GENERALE

**VISTO** l'articolo 5, comma 1, del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1961, recante "Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di finanza", convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;

**VISTA** la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante "Ordinamento del Corpo della guardia di finanza";

**VISTI** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige", ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego";

**VISTI** il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante "Disciplina dell'imposta di bollo", e l'articolo 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente "Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti";

**VISTA** la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante "Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali" e, in particolare, l'articolo 29;

**VISTI** gli articoli 138, 139 e 140 della legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

**VISTO** l'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante "Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici", come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n. 227;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari";

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante "Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche";

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

**VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Attuazione dell’articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza”;

**VISTA** la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”;

**VISTA** la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante “Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica”;

**VISTA** la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in particolare, l’articolo 4, recante “Delega al Governo in materia di riordino dell’Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia”;

**VISTO** il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente “Regolamento recante norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380”, nonché le direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”;

**VISTA** la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente “Istituzione del servizio civile nazionale”;

**VISTO** il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**VISTO** il decreto ministeriale 29 ottobre 2001 e successive modificazioni, concernente l’individuazione dei titoli di studio e degli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

**VISTO** il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante “Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l’accesso ai ruoli normale, aeronavale,

speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure di rinvio e di espulsione”;

**VISTA** la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità gerarchiche del Corpo;

**VISTO** l'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;

**VISTO** l'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”;

**VISTI** gli articoli 636, 801, 861, 864, 1033, 1494, 1495, 1929, 1932, 1937, 2111, 2139, 2141, 2147 e 2151 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell'ordinamento militare”;

**VISTA** la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, concernente le modalità per lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneità attitudinale al servizio nel Corpo della guardia di finanza nei confronti degli aspiranti all'arruolamento;

**RITENUTO** di dover riservare un numero di posti pari:

- a 1 (una) unità, in favore dei candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
- a 3 (tre) unità, in favore dei candidati appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 2151, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 66/2010;

**CONSIDERATA** l'opportunità di prevedere che, alle prove concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione nonché la copertura dei posti messi a concorso,

## **D E T E R M I N A**

### **Art. 1**

#### **Posti a concorso**

1. È indetto per l'anno accademico 2015/2016 un pubblico concorso per esami per l'ammissione di 50 allievi ufficiali del “ruolo normale” al primo anno del 115° corso dell'Accademia della Guardia di finanza.
2. Dei suddetti 50 posti:
  - a) 1 (uno) è riservato, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dall'articolo 2, ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore;
  - b) 3 (tre) sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dall'articolo 2, al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.

3. Qualora i posti riservati di cui al comma precedente non possano essere ricoperti per mancanza di candidati idonei, gli stessi sono devoluti in aumento agli altri candidati iscritti nella graduatoria unica di merito.
4. Lo svolgimento del concorso comprende:
  - a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali);
  - b) una prova scritta di cultura generale;
  - c) una prova di efficienza fisica;
  - d) l'accertamento dell'idoneità attitudinale;
  - e) l'accertamento dell'idoneità psico-fisica;
  - f) tre prove orali;
  - g) una prova facoltativa di una lingua straniera;
  - h) una prova facoltativa di informatica;
  - i) una visita medica di incorporamento.
5. Il corso di Accademia ha inizio nella data stabilita dal Comando Generale della Guardia di finanza e ha durata triennale (da frequentare, per due anni, nella qualità di allievo ufficiale e, per un anno, con il grado di sottotenente).
6. Alla fine del triennio, i sottotenenti sono ammessi al corso di Applicazione, di durata biennale (da frequentare, per un anno, nel grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente).
7. Il Corpo della guardia di finanza si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria unica di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'Autorità di Governo, nonché di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili.

## **Art. 2**

### **Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso**

1. Possono partecipare al concorso:
  - a) gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo in servizio che:
    - 1) alla data del 1° gennaio 2015, non abbiano superato il ventottesimo anno di età e, quindi, siano nati in data successiva al 1° gennaio 1987 (compreso);
    - 2) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o, se dichiarati non idonei all'avanzamento, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità, ovvero non abbiano rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
  - b) i cittadini italiani che:
    - 1) abbiano, alla data del 1° gennaio 2015, compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il ventiduesimo, cioè siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 ed il 1° gennaio 1998, estremi inclusi;
    - 2) abbiano, se minorenni alla data di presentazione della domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza;

- 3) siano in possesso dei diritti civili e politici;
  - 4) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia;
  - 5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell'articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
  - 6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
  - 7) non siano imputati, non siano stati condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
  - 8) siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della guardia di finanza.
2. Tutti i candidati devono, inoltre, possedere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a corsi di laurea specialistica o magistrale.
  3. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle domande, lo conseguano nell'anno scolastico 2014/2015.
  4. I requisiti di cui al comma 1, lettera b), punti 3), 4), 5), 6), 7) e 8), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e mantenuti fino all'incorporamento, pena l'esclusione dal concorso.
  5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.

### **Art. 3**

#### **Domanda di partecipazione**

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito [www.gdf.gov.it](http://www.gdf.gov.it) - area "Concorsi Online", seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4<sup>a</sup> Serie Speciale.

Le istanze compilate secondo la predetta procedura saranno stampate a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e sottoscritte dai candidati all'atto della presentazione per l'effettuazione della prova preliminare di cui all'articolo 10.

2. Solo in caso di avaria del sistema informatico o di indisponibilità di un collegamento *internet*, la domanda di partecipazione può essere redatta in carta semplice, secondo il modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti i reparti del Corpo nonché sul sito [www.gdf.gov.it](http://www.gdf.gov.it), e consegnata o spedita, a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia, entro il termine di cui al comma 1. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla stessa.

3. Il concorrente che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso ai sensi dei commi 1 o 2, sia minorenni deve consegnare, in sede di svolgimento della prova preliminare, l'atto di assenso, redatto in carta semplice secondo il modello in allegato 2, sottoscritto da entrambi i genitori o da uno solo, in caso di impedimento dell'altro, ovvero dal tutore, in caso di mancanza di entrambi i genitori. Nel caso in cui l'atto sia firmato da uno solo dei genitori, devono essere documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore. Ne sono esonerati gli aspiranti, anche se minorenni, che rivestono la qualifica di militare alle armi.

La mancata presentazione dell'atto di assenso comporta la non ammissione dell'interessato alle prove concorsuali e l'archiviazione della domanda di partecipazione.

4. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 possono essere annullate, modificate o integrate entro il termine previsto per la presentazione delle stesse. Successivamente, non è più possibile annullarle ovvero apportare modificazioni o integrazioni.
5. Le domande di partecipazione al concorso redatte secondo le modalità di cui al comma 2:
  - a) sono restituite agli interessati per essere regolarizzate entro cinque giorni dal momento della restituzione, se, pur prodotte nei termini, risultano formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dall'articolo 4;
  - b) sono archiviate nel caso in cui:
    - (1) siano spedite oltre il termine di cui al medesimo comma 2;
    - (2) pur se spedite entro tale termine, non pervengano entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando;
    - (3) non siano sottoscritte;
    - (4) non siano regolarizzate entro cinque giorni dalla restituzione, nei casi di cui alla lettera a).
6. I provvedimenti di archiviazione di cui ai commi 3 e 5 sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
  - a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
  - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli artt. 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
7. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
8. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di formazione.

## **Art. 4**

### **Elementi da indicare nella domanda**

1. Il candidato deve indicare nella domanda:
  - a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita;
  - b) il possesso della cittadinanza italiana;
  - c) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico;
  - d) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili;
  - e) di non essere imputato, non essere stato condannato ovvero non aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi né essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
  - f) il titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nell'anno scolastico 2014/2015;
  - g) se militare alle armi, il grado e il reparto di appartenenza (i militari del Corpo devono indicare la matricola meccanografica, il grado e il reparto cui sono in forza);
  - h) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status, ai sensi dell'articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
  - i) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia;
  - l) l'indirizzo proprio e, eventualmente, della propria famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale, e, dove possibile, di un recapito telefonico e di un indirizzo di posta elettronica;
  - m) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
  - n) il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni;
  - o) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli – ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge – devono essere presentate con le modalità e la tempistica indicate all'articolo 5, comma 2;
  - p) di essere disposto, in caso di nomina a ufficiale, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.
2. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, può richiedere di essere sottoposto anche alle seguenti prove facoltative:
  - a) prova di conoscenza di una lingua straniera scelta tra: francese, inglese, spagnolo e tedesco;
  - b) prova di informatica.
3. Gli aspiranti che concorrono per il posto riservato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), devono compilare la domanda di partecipazione, precisando, tra le annotazioni integrative, gli estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tale posto e indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono sostenere le previste prove scritte e orali.

4. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), devono compilare la domanda di partecipazione, precisando, tra le annotazioni integrative, gli estremi e l'autorità che ha attestato il possesso del requisito richiesto.
5. I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 10, 11, 13 e 19 concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova preliminare e della prova scritta nonché le modalità di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive e le modalità di notifica della graduatoria unica di merito.
6. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decadrà da ogni beneficio, eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.
7. I candidati devono segnalare ogni variazione di indirizzo direttamente e nel modo più celere al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, il quale non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore. Deve, infine, essere tempestivamente comunicata allo stesso Centro di Reclutamento ogni variazione che dovesse intervenire, concorso durante, in relazione agli ulteriori elementi indicati nella domanda.

## **Art. 5**

### **Documentazione**

1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza provvede a richiedere i seguenti atti:
  - a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;
  - b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
  - c) certificato generale del casellario giudiziale.
2. I candidati ammessi a sostenere la prova di efficienza fisica di cui all'articolo 14 devono presentare in tale sede i certificati, rilasciati dalle competenti autorità su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso, indicato nella domanda di partecipazione, dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

La documentazione presentata oltre l'ultimo giorno di effettuazione della visita medica preliminare non è presa in considerazione.
3. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza, utilmente collocati nella graduatoria unica di merito di cui all'articolo 19, devono presentare o far pervenire al Centro di Reclutamento via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, domanda diretta al Ministero della Difesa, con cui, qualora rivestano lo *status* di ufficiale di complemento, ufficiale in ferma prefissata e ufficiale delle forze di completamento, chiedono di rinunciare per conseguire l'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza in qualità di allievo ufficiale.



4. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile, sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro 30 giorni dal momento della restituzione.

## **Art. 6**

### **Commissione giudicatrice**

1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, è presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:
  - a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria unica di merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due professori, membri. I professori devono essere in possesso dell'abilitazione all'insegnamento negli istituti superiori di secondo grado nelle materie oggetto di esame;
  - b) sottocommissione per la valutazione della prova di efficienza fisica e per l'accertamento dell'idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nella Guardia di Finanza, in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da otto ufficiali della Guardia di finanza, periti selettori, membri;
  - c) sottocommissione per la visita medica preliminare, costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre ufficiali medici, membri;
  - d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parità di grado, comunque, con anzianità superiore), membri;
  - e) sottocommissione per la visita medica di incorporamento, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico, membri.
2. La sottocommissione esaminatrice delle prove facoltative di lingua straniera e di informatica è quella indicata al comma 1, lettera a), integrata da ufficiali della Guardia di finanza, rispettivamente:
  - a) qualificati conoscitori della lingua stessa;
  - b) in forza al Servizio informatica del Comando Generale.
3. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano, ad eccezione degli ufficiali medici, che possono rivestire anche il grado di tenente.
4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritte e orali dei candidati che le sosterranno in lingua tedesca, la competente sottocommissione è integrata dall'ufficiale del Corpo qualificato conoscitore della lingua straniera di cui al comma 2, lettera a).
5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), può avvalersi, altresì, ai fini dell'accertamento dell'idoneità attitudinale dell'ausilio di psicologi.
6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
7. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal Centro di Reclutamento.

## **Art. 7**

### **Adempimenti delle sottocommissioni**

1. Le sottocommissioni previste all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.

## **Art. 8**

### **Esclusione dal concorso**

1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di Reclutamento.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso:
  - a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
  - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli artt. 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

## **Art. 9**

### **Documento di identificazione**

1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la carta di identità in corso di validità, oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purché munito di fotografia recente.

## **Art. 10**

### **Data e modalità di svolgimento della prova preliminare**

1. I candidati, che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande dirette ad accertare le abilità linguistiche, orto-grammaticali e sintattiche della lingua italiana, presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti, via Fiamme Gialle, de L'Aquila (loc. Coppito), che si svolgerà a partire dal 9 marzo 2015.
2. Il calendario e le modalità di svolgimento della suddetta prova saranno resi noti, a partire dal 26 febbraio 2015, mediante avviso pubblicato sul sito *internet* [www.gdf.gov.it](http://www.gdf.gov.it) e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).

Con il medesimo avviso saranno, altresì, rese note eventuali variazioni del periodo e della sede di svolgimento della prova preliminare.

3. I candidati, che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.

4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
5. I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, che abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso, di sostenere le previste prove scritte e orali in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle modalità di esecuzione della prova preliminare.
6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova preliminare munito di una penna biro ad inchiostro nero.
7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, calcolatrici, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti devono essere obbligatoriamente spenti.  
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a).
8. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati ai candidati sarà pubblicata sul sito *internet www.gdf.gov.it*, nella sezione relativa ai concorsi.
9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova preliminare da parte dei candidati, saranno rese disponibili informazioni sul sito *internet www.gdf.gov.it*.
10. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla sottocommissione di cui al comma 7.
11. Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione di cui al comma 7 fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle prove dei candidati.
12. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla prova scritta di cui all'articolo 11, i candidati classificatisi nei primi 1000 posti della graduatoria stilata ai soli fini della predetta prova. Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile. I restanti candidati sono esclusi dal concorso.
13. L'esito della prova preliminare sarà reso noto, a partire dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e domenica) a quello di svolgimento dell'ultima tornata della predetta prova, mediante avviso disponibile sul sito *internet www.gdf.gov.it* o presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).  
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 14.
14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
  - a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli artt. 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
  - b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

## **Art. 11**

### **Modalità e data di svolgimento della prova scritta**

1. I candidati ammessi alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi alle ore 08:00 del giorno 24 marzo 2015, presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, via Fiamme Gialle, de L'Aquila (loc. Coppito).
2. La prova scritta, della durata di sei ore, consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i candidati, adeguato ai programmi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
3. Eventuali variazioni della sede o della data di svolgimento della prova saranno rese note con l'avviso di cui all'articolo 10, comma 13.

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

## **Art. 12**

### **Prescrizioni da osservare per la prova scritta**

1. Alla sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e ai candidati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
2. Durante la prova scritta, possono essere consultati il vocabolario della lingua italiana e il dizionario dei sinonimi e contrari.

Tali supporti non devono essere commentati né annotati.

## **Art. 13**

### **Revisione della prova scritta**

1. La revisione degli elaborati scritti è eseguita dalla sottocommissione indicata dall'articolo 6, comma 1, lettera a).
2. La sottocommissione medesima assegna ad ogni elaborato un punto di merito da zero a trenta.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di diciotto trentesimi.
5. L'esito della prova scritta sarà reso noto a partire dal giorno successivo al termine della correzione (esclusi i giorni di sabato e domenica) e comunque entro il 12 maggio 2015, con avviso disponibile sul sito internet [www.gdf.gov.it](http://www.gdf.gov.it) o presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.

6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti alla prova di efficienza fisica, all'accertamento dell'idoneità attitudinale e all'accertamento dell'idoneità psico-fisica, secondo il calendario e le modalità comunicati con un ulteriore avviso che sarà reso noto a partire dal giorno successivo a quello di cui al comma 5.

Tali prove hanno il seguente svolgimento:

- a) 1° giorno: prova di efficienza fisica;
  - b) 2° giorno: accertamento dell'idoneità attitudinale;
  - c) 3°, 4° e 5° giorno: accertamento dell'idoneità psico-fisica.
7. I candidati non idonei alla prova scritta sono esclusi dal concorso.
- Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.

#### **Art. 14**

##### **Prova di efficienza fisica ed accertamento dell'idoneità attitudinale**

1. La prova di efficienza fisica, volta ad accertare il livello di preparazione atletica dei candidati, consiste in:
  - a) prove obbligatorie di salto in alto, salto in lungo, getto del peso, corsa piana 1000 m;
  - b) prova facoltativa di corsa piana 100 m.
2. L'idoneità alla prova di efficienza fisica si consegue con un punteggio complessivo minimo di otto punti nelle quattro prove obbligatorie, come da tabella in allegato 3.
3. Il candidato che riporta un punteggio tra 8,1 e 15 (comprensivo dell'esito della prova facoltativa) consegue, nel punteggio della graduatoria unica di merito, le seguenti maggiorazioni:
  - a) da 8,1 a 9 punti 0,10;
  - b) da 9,1 a 10 punti 0,15;
  - c) da 10,1 a 11 punti 0,20;
  - d) da 11,1 a 12 punti 0,25;
  - e) da 12,1 a 13 punti 0,30;
  - f) da 13,1 a 14 punti 0,35;
  - g) da 14,1 a 15 punti 0,40.
4. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non incide sulla già conseguita idoneità al termine degli esercizi obbligatori.
5. All'atto del sostenimento della prova di efficienza fisica, i candidati devono presentare alla sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), un certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportivo Italiana, ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, che esercitano, in tali ambiti, in qualità di medici specializzati in medicina dello sport.
6. La mancata presentazione di detto certificato comporta la non ammissione del concorrente alla suddetta prova e, pertanto, l'esclusione dal concorso.
7. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza della prova di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di convocazione alla anzidetta prova, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata è, allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione.

8. Per le concorrenti che risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti, il presidente della competente sottocommissione provvede al differimento delle stesse non oltre il 15 luglio 2015.
9. Laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 15 luglio 2015, tali candidate sono escluse dal concorso.
10. Il presidente della competente sottocommissione, qualora il candidato presenti idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea indisposizione ovvero si infortuni prima o durante l'espletamento di una delle prove e lo faccia presente ad uno dei membri della sottocommissione, provvede, con giudizio motivato ed insindacabile, all'eventuale differimento dello stesso ad una data posteriore a quella prevista dal calendario della prova di efficienza fisica e, comunque, non oltre il 15 luglio 2015, ferma restando la validità degli esiti delle eventuali prove svolte fino al momento della comunicazione dell'infortunio subito.
11. Prima dell'effettuazione della prova di efficienza fisica, la sottocommissione di cui al comma 5 fissa in apposito atto i criteri cui attenersi.
12. I candidati risultati idonei alla prova di efficienza fisica sono sottoposti all'accertamento dell'idoneità attitudinale, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
13. L'idoneità attitudinale dei concorrenti è accertata da parte della sottocommissione indicata all'articolo 6, comma 1, lettera b), secondo le modalità tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito *internet* [www.gdf.gov.it](http://www.gdf.gov.it).
14. L'accertamento dell'idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
15. Detto accertamento si articola in:
  - a) uno o più test attitudinali, per valutare le capacità di ragionamento;
  - b) uno o più test di personalità per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
  - c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l'inclinazione ad intraprendere lo specifico percorso;
  - d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test e questionari;
  - e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
16. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneità attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento della prova e la valutazione degli aspiranti.
17. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale, sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneità psico-fisica, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
18. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che è notificato agli interessati, è definitivo.
19. Avverso le esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.

## Art. 15

### Accertamento dell'idoneità psico-fisica

1. L'accertamento dell'idoneità psico-fisica è effettuato:
  - a) da parte della sottocommissione indicata all'articolo 6, comma 1, lettera c), mediante visita medica preliminare, presso il Centro di Reclutamento, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia;
  - b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
2. Per il conseguimento dell'idoneità psico-fisica, fatto salvo quanto previsto al comma 6, gli aspiranti devono risultare in possesso:
  - a) dei parametri fisici prescritti al momento delle visite mediche.

Allo stato, è richiesto che i candidati abbiano una statura non inferiore a m. 1,68, per gli uomini, e m. 1,64, per le donne;
  - b) del profilo sanitario di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, e alle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza.

Tali provvedimenti sono disponibili sul sito *internet* del Corpo [www.gdf.gov.it](http://www.gdf.gov.it).
3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite:
  - a) visita medica generale;
  - b) esame delle urine ed ematochimici;
  - c) visita neurologica;
  - d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
  - e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.

I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal Centro di Reclutamento, sulla base della disponibilità dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche ed organizzative.
4. La sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), può disporre, qualora lo ritenga necessario l'effettuazione di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio.

In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso.
5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono già stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneità psico-fisica nell'ambito di altri concorsi per l'accesso al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti:
  - a) visita medica generale;
  - b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
  - c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 4.

In tali casi, la competente sottocommissione non attribuisce il profilo sanitario di cui al comma 2, lettera b), ma esprime il solo giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.

6. Per i candidati che, alla data di effettuazione dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica, siano in servizio nel Corpo della guardia di finanza, il giudizio definitivo è espresso tenendo conto dell'età, del grado, delle categorie e degli incarichi svolti nonché delle norme che ne regolano la posizione di stato.

In tali casi:

- a) deve essere comunque verificato il possesso del requisito di cui al comma 2, lettera a);
  - b) la competente sottocommissione non attribuisce il profilo sanitario di cui al comma 2, lettera b), ma esprime il solo giudizio definitivo.
7. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare è immediatamente comunicato all'interessato, il quale, in caso di non idoneità, può, contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di cui al comma 11.
  8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere:
    - a) presentata al Centro di Reclutamento, al momento della comunicazione di non idoneità da parte della sottocommissione di cui al comma 1, lettera a);
    - b) integrata da documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 4). Tale documentazione deve essere consegnata o fatta pervenire al Centro di Reclutamento improrogabilmente entro il quindicesimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneità. A tal fine, la stessa potrà essere anticipata via fax ai numeri 06/564912365 (linea esterna) o 830/2365 (linea interpolizia) ovvero all'indirizzo di posta elettronica [RM0300026@gdf.it](mailto:RM0300026@gdf.it).

La richiesta di visita medica di revisione non è accolta qualora non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga ovvero pervenga oltre il termine suindicato.

I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 6.

9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneità della sottocommissione per la visita medica preliminare.
10. La sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata la certificazione prodotta, può:
  - a) esprimere direttamente un giudizio di idoneità o non idoneità, che sarà notificato al candidato tramite il Centro di Reclutamento;
  - b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di Reclutamento, per sottoporlo ad ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali formulerà l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverrà prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali.
11. La visita medica di revisione non è ammessa nei seguenti casi:



- a) mancato raggiungimento dell'altezza minima eventualmente richiesta di cui al comma 2, lettera a);
- b) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve;
- c) uso di sostanze psico-attive, accertato anche mediante test tossicologici;
- d) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate.

In tali casi, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), dichiara immediatamente la non idoneità dell'aspirante che, pertanto, non è sottoposto ad ulteriori visite o esami.

- 12. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono convocati per sostenere le prove orali.
- 13. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, è escluso dal concorso.
- 14. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, notificato agli interessati, è definitivo.
- 15. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, le sottocommissioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati.
- 16. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.

#### **Art. 16**

##### **Documentazione da produrre in sede di visita medica preliminare**

- 1. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento per sostenere la visita medica preliminare devono presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta giorni:
    - a) certificato attestante l'effettuazione ed il risultato dell'accertamento per i *markers* dell'epatite B e C, sia antigeni che anticorpali;
    - b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV;
    - c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
    - d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile, comprensiva di immagini e relativo referto.
- I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale;
- e) certificato (fac-simile in allegato 5), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:
    - (1) lo stato di buona salute;
    - (2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;
    - (3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno-allergiche;
    - (4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti.

I candidati in servizio nella Guardia di Finanza devono presentare esclusivamente i certificati indicati nelle lettere c) e d).

2. La positività agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e b), e la dichiarata presenza delle manifestazioni, intolleranze o idiosincrasie di cui al medesimo comma 1, lettera e), comportano l'esclusione dal concorso.
3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. A tal fine, qualora in corso di validità, potrà essere presentato lo stesso certificato di cui all'articolo 14, comma 7. In assenza del referto, la candidata è, allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento.
4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche, risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non può procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare. Tali candidate sono, pertanto, escluse dal concorso, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 17 luglio 2015.
5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
  - a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle successive fasi concorsuali ed escluso, qualora non proceda alla consegna secondo le modalità e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento;
  - b) lettere c) e d), potrà avanzare istanza per essere convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti dell'idoneità psico-fisica. Il Presidente della sottocommissione indicata all'articolo 6, comma 1, lettera c), potrà concedere il differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite mediche preliminari. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui è stato riconvocato è escluso dal concorso.
6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.

## **Art. 17**

### **Prove orali e prove facoltative di lingua straniera e di informatica**

1. Le prove orali hanno luogo davanti alla sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e consistono in:
  - a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15');
  - b) un esame di geografia (durata massima 15');
  - c) un esame di matematica (durata massima 15'),  
nei limiti del programma riportato in allegato 6.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami.
3. Per ciascuna materia la sottocommissione attribuisce ad ogni candidato un punto di merito da zero a trenta.

4. Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
5. Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato un punteggio minimo di diciotto trentesimi in ciascuna materia.
6. Coloro che riportano un punteggio, in almeno una materia, inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.
8. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione ed abbia riportato l'idoneità nelle prove orali, è sottoposto alle prove facoltative di una lingua straniera e di informatica, con le modalità indicate in allegato 7.
9. L'aspirante in possesso dell'attestato di bilinguismo può richiedere di sostenere la prova di lingua straniera in inglese, francese o spagnolo. A tal proposito, lo stesso può essere assistito, sul posto, da personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalità di esecuzione della prova.
10. Analogamente a quanto previsto nel precedente comma, il candidato in possesso dell'attestato di bilinguismo può essere assistito, nel corso della prova facoltativa di informatica, da personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalità di esecuzione della stessa.
11. Il giudizio sulle prove di cui al comma 8 è espresso dalla sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 2 dello stesso articolo, con le modalità indicate al comma 4.
12. La sottocommissione assegna, per ogni prova facoltativa, un punto di merito da zero a trenta. Il candidato che riporta un punto compreso tra diciotto e trenta consegue, nel punteggio della graduatoria unica di merito, le maggiorazioni riportate in allegato 7.
13. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nelle prove orali ed, eventualmente, nelle prove facoltative. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un membro della sottocommissione, è affisso, nel medesimo giorno, nell'albo della sede di esame. L'esito delle prove orali è, comunque, notificato ad ogni candidato.
14. Prima dell'effettuazione delle prove orali e delle prove facoltative di lingua e di informatica, la sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse.

## **Art. 18**

### **Mancata presentazione e differimento del candidato**

1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta per:
  - a) sostenere la prova preliminare, prevista dall'articolo 10, la prova di efficienza fisica e l'accertamento dell'idoneità attitudinale, previsti dall'articolo 14, l'accertamento dell'idoneità psico-fisica, previsto dall'articolo 15, e le prove orali, previste dall'articolo 17, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), e d), hanno facoltà - su istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore, ovvero, se militare in servizio della Guardia di finanza, su richiesta del reparto di appartenenza, solo

per improvvise e improrogabili esigenze di servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione AA.UU., via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia, deve essere anticipata, via fax, ai numeri 06/564912365 (linea esterna) o 830/2365 (linea interpolizia) ovvero all'indirizzo di posta elettronica [RM0300026@gdf.it](mailto:RM0300026@gdf.it). Eventuali variazioni a tali recapiti saranno rese note con avviso pubblicato sul sito *internet* [www.gdf.gov.it](http://www.gdf.gov.it) e sulla rete *intranet* del Corpo;

- b) sostenere la prova scritta, nella data prevista all'articolo 11, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso;
- c) la visita medica di incorporamento, prevista dall'articolo 20, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza maggiore, debitamente documentati, comunicati via fax, entro 24 ore, ai numeri 035/4043215 o 035/4043303, sono valutati a giudizio discrezionale ed insindacabile del Comandante dell'Accademia, che, sentito il presidente della sottocommissione per la visita medica di incorporamento, può differire la presentazione del candidato, purché il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro il decimo giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorità dal corso, secondo le disposizioni vigenti.

Le decisioni assunte in relazione alle istanze di cui alle lettere a) e c) sono comunicate agli interessati a cura del Centro di Reclutamento.

- 2. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento delle prove ai sensi del comma 1, lettere a) e c), non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
- 3. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.

## **Art. 19**

### **Graduatoria**

- 1. La graduatoria unica di merito è compilata dalla sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a).
- 2. Sono iscritti nella graduatoria unica di merito i candidati che hanno conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di cui all'articolo 1, comma 4, ad esclusione delle lettere g), h) ed i).
- 3. La graduatoria del concorso si ottiene incrementando il punto di merito complessivo, dato dalla somma della media aritmetica dei punti di merito ottenuti nelle prove orali e del punto ottenuto nella prova scritta, con le eventuali maggiorazioni ottenute nella prova di efficienza fisica e nelle prove facoltative di lingua straniera e di informatica.
- 4. A parità di merito, sono osservate le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2.

5. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza è approvata la graduatoria unica di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso con le modalità di cui all'articolo 20.

Tale graduatoria è resa nota con avviso disponibile sul sito *internet* [www.gdf.gov.it](http://www.gdf.gov.it), sulla rete *intranet* del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.

## **Art. 20**

### **Visita medica di incorporamento e ammissione in Accademia**

1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere, da parte dell'Autorità di Governo, sono dichiarati vincitori del concorso e ammessi al corso di formazione, in qualità di allievi ufficiali, i candidati iscritti nella graduatoria di cui all'articolo 19, nei limiti dei posti messi a concorso, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa e tenuto conto delle riserve di posti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), sempreché abbiano conseguito il giudizio di idoneità alla visita medica di incorporamento, alla quale sono sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte della sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e).
2. Prima della visita medica di incorporamento, la sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento degli accertamenti.
3. I candidati non idonei alla visita medica di incorporamento sono esclusi dal concorso.
4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.
5. I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), non beneficiano di tale riserva laddove risultino, rispettivamente, privi dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore, ovvero non appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 2151, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
6. Entro 30 giorni dall'inizio del corso, il Comando Generale della Guardia di finanza può dichiarare vincitori del concorso altri candidati idonei nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi, comunque, disponibili tra i candidati precedentemente dichiarati vincitori in base alle disposizioni vigenti.
7. L'Amministrazione ha la facoltà di colmare le vacanze organiche che si dovessero verificare, entro la data di approvazione della graduatoria, nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.
8. All'atto della loro ammissione in Accademia gli ispettori, i sovrintendenti ed i finanziari del Corpo devono rinunciare al grado rivestito per la durata del corso.
9. Gli allievi ufficiali ammessi a frequentare il corso di Accademia devono sottoscrivere, prima dell'inizio del corso, una dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio del corso di Accademia. All'atto della nomina a sottotenente hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di dieci anni, che assorbe quella da espletare.

10. Agli allievi ufficiali ammessi a frequentare il corso di Accademia potrà essere richiesto di prestare il consenso ad essere presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, ed alla verifica del possesso dei requisiti.

### **Art. 21**

#### **Spese di partecipazione al concorso e concessione della licenza straordinaria per esami**

1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle prove selettive, sono a carico degli aspiranti.
2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'articolo 1, comma 4, ad eccezione della lettera i), ai candidati appartenenti al Corpo sono concesse licenze straordinarie, per esami militari, per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni 30, può essere concessa per la preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno conseguito il giudizio di idoneità all'accertamento dei requisiti psico-fisici. Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della predetta licenza sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di assenza dall'attività didattica, oltre i quali è disposto il rinvio d'autorità dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza di giorni 30.

I militari che nello stesso anno avessero già beneficiato di altre tipologie di licenza straordinaria concorrenti al computo del tetto massimo di 45 giorni annui possono, invece, fruire della anzidetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza dei citati 45 giorni. Qualora il concorrente non si presenti alle prove orali, per cause dipendenti dalla propria volontà, la licenza straordinaria è computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se questa è stata già fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo.

La partecipazione alle prove concorsuali deve essere comprovata da apposito attestato rilasciato dalla competente sottocommissione o dal visto sul foglio di licenza.

4. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede dell'Accademia della Guardia di finanza per la frequenza del corso, secondo le disposizioni vigenti.

### **Art. 22**

#### **Trattamento economico degli allievi ufficiali**

1. Durante il corso, gli allievi ufficiali percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
2. Gli allievi, inoltre, all'atto della loro ammissione al corso di formazione devono essere provvisti del corredo indicato in allegato 8.

**Art. 23**  
**Trattamento economico degli allievi ufficiali  
provenienti dai militari del Corpo**

1. Al personale proveniente, senza soluzione di continuità, dai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a disposizioni normative a carattere generale.

**Art. 24**  
**Sito *internet* ed informazioni utili**

1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite consultando il sito *internet* del Corpo all'indirizzo [www.gdf.gov.it](http://www.gdf.gov.it), nella sezione relativa ai concorsi.

**Art. 25**  
**Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per le finalità concorsuali, e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

I dati personali dei militari della Guardia di finanza, raccolti in sede concorsuale, potranno essere utilizzati, a prescindere dall'esito della selezione, anche per la corretta gestione del rapporto di lavoro già instaurato.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Comandante del Centro di Reclutamento, responsabile del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati è il Corpo della Guardia di finanza.

Roma, lì 14 gennaio 2015

*Gen. C.A. Saverio Capolupo*